

OGGETTO: affidamento incarico anno 2018 per il servizio di psicologa esperta in mediazione familiare alla dott.ssa Ischia Elisabetta: CIG Z9F217FA6F.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche Sociali nella provincia di Trento”, che prevede, all’art. 34 – lettera c), tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare anche la mediazione familiare, *“volta a risolvere la conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori”*;

viste le determinazioni per l’esercizio delle funzioni assistenziali approvate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009, che definiscono tale intervento come” *un servizio volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori..... per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli.per gestire di comune accordo il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.”*

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 dd. 21.10.2016 ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016 - 2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale.” che prevede, all’allegato 1, il livello minimo di ore per la mediazione familiare, quale livello minimo essenziale, che ogni Comunità deve garantire sul proprio territorio;

dato atto che per lo svolgimento di tale funzione è necessario avvalersi dell’attività di personale qualificato e in possesso di specifica esperienza, in particolare sono richiesti i seguenti requisiti:

- possesso di un titolo di laurea
- frequenza di uno specifico corso professionalizzante in “mediazione familiare sistematico globale” della durata di 2 anni;

considerato con nota prot. 27018/22.8 successivamente integrata con nota prot. 27417/22.8 è stato richiesto il nulla-osta al Segretario Generale per la cognizione interna della presenza o meno di personale idoneo a ricoprire tale incarico; con nota prot. 27543/3.5 di data 22.12.2017, il Segretario Generale ha dato il proprio nulla-osta per avvalersi del supporto di soggetti esterni dotati di adeguata esperienza e professionalità per l'accertata impossibilità di rinvenire le specifiche competenze professionali richieste all'interno dell'Ente;

visto l’art. 39 sexies del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 che specifica il contenuto degli incarichi di consulenza;

considerato che l’art. 39 quinque del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, prevede la possibilità di affidare incarichi a persone esterne all’amministrazione per il conseguimento di obiettivi complessi o per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi di attività ad alto contenuto di professionalità non presente o comunque non disponibile all’interno dell’amministrazione;

Nel corso del 2017 è stato affidato l'incarico di mediazione familiare alla Dott.ssa Ischia Elisabetta, previo confronto concorrenziale tra la stessa e Alfid. Da tale confronto, infatti, la tariffa proposta dalla Dott.ssa Ischia è risultata essere la più conveniente.

Con nota prot. 26461/22.8 è stata richiesta alla Dott.ssa Ischia la disponibilità a continuare tale incarico.

La decisione si fonda sul carattere del servizio offerto, caratterizzato da un rapporto personale, all'insegna della fiducia e della continuità, nonché sul positivo riscontro dell'incarico svolto nel corso del 2017.

Con nota prot. 27347/3.5 la Dott.ssa Ischia ha confermato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico per il 2018 con un prezzo che non è sostanzialmente invariato rispetto al 2017, in particolare pari ad € 40,00.=/ora + 2% EMPAP;

preso atto che per l'anno 2018 sono previste un monte ore minimo di servizio da garantire pari a n. 252;

ritenuto:

- di affidare per l'anno 2018 il servizio di mediazione familiare alle condizioni sopra esposte alla Dott.ssa Elisabetta Ischia nata a Trento il 04.01.1976, C.F. SCHLBT76A44L378M P.IVA 02279150227 residente a Trento Via Nazionale 170/a;
- di dare atto che l'importo per l'anno 2018 è quantificato in € 10.281,60.=;
- di impegnare la spesa sopraccitata pari ad € 10.281,60.=;
- di dare atto che la forma del contratto sarà formalizzata con apposito scambio di corrispondenza come previsto dalla normativa vigente;
- richiamato il D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni) e atteso che, non sussistendo rischi dovuti alle interferenze posti in essere dal servizio che si intende affidare, gli oneri interferenziali sono pari ad euro 0,00.= (zerovirgolazerozero);

dato atto che è stato acquisito da parte della professionista il documento di *“dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità”* al prot. 27508/22.8 dd. 22.12.2017 depositato in atti;

precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione “amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e Contratti”;

visto l'articolo 7 “Misure di trasparenza”, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto “Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità;

richiamate le disposizioni del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e del “Codice di comportamento dei dipendenti” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, approvati rispettivamente con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 di data 27 gennaio 2016 e con deliberazione della Giunta n. 191 di data 30 dicembre 2014;

preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

visto il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 29 dd. 13 novembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

dato atto che la Giunta con provvedimento n. 109 dd. 29 maggio 2008, ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;

dato atto che il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 154 dd. 11 dicembre 2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, parzialmente modificato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 dd. 19 maggio 2008;

visto il decreto n. 7 dd. 05 settembre 2016 con il quale il Presidente ha attribuito alla sottoscrizione l'incarico di Responsabile del Servizio socio - assistenziale sino al termine del comando e in ogni caso non oltre la conclusione del mandato amministrativo del Presidente, salvo la possibilità di modificare il provvedimento di nomina in caso di variazioni della struttura organizzativa;

riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni dettagliatamente esposte in premessa, alla Dott.ssa Elisabetta Ischia, nata a Trento il 04.01.1976, C.F. SCHLBT76A44L378M P.IVA 02279150227 residente a Trento Via Nazionale 170/a il servizio di psicologa esperta in mediazione familiare, provvedendo ad impegnare la spesa pari ad € 10.281,60.=;
2. di stabilire che l'importo di cui al punto 1. è esente da IVA in quanto la professionista è inquadrata nel regime agevolato autonomi, cosiddetto regime forfetario 2018;
3. di stabilire che la liquidazione ed erogazione a favore dell'affidataria del servizio del corrispettivo dovuto avverrà ad avvenuta idonea effettuazione del servizio e su

presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo dell'Ente. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del "conto corrente dedicato" ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di dare atto che il servizio di mediazione familiare è rivolto a persone residenti sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e prevede nello specifico:

- informazione all'utenza su caratteristiche ed accessibilità del servizio;
- presa in carico dell'utenza ed attività di mediazione familiare; stesura degli accordi conclusivi raggiunti dalla coppia durante gli incontri di mediazione;
- partecipazione agli incontri, programmati dal Servizio Politiche Sociali della PAT, con l'equipe di mediatori a livello provinciale;
- partecipazione allo sportello informativo presso il Tribunale di Trento secondo calendario della PAT;
- compilazione report annuale sulla casistica;
- reperibilità ed attività telefonica.

L'unità di misura della prestazione è l'ora fronte-utente, se il servizio viene svolto per gli utenti presso la sede indicata, come risultante dallo strumento di monitoraggio "foglio firma/presenza" che verrà concordato con la mediatrice familiare. In caso di svolgimento del servizio presso sedi periferiche (PAT, Tribunale,....), l'unità di misura saranno le ore comunicate dalla mediatrice familiare tramite strumento da concordarsi fra le parti.

La mediatrice familiare assicurerà lo svolgimento del servizio di mediazione presso i locali messi a disposizione presso il Centro #Kairos di Via Amstetten n. 11, in base alla convenzione rep. n. 539 dd. 10 novembre 2017.

La mediatrice familiare garantisce la riservatezza delle informazioni/dati relativi agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al D.L. 30.06.2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m. ed. i.

5. di impegnare, per quanto espresso in premessa, l'importo di € 10.281,60.= a favore della dott.ssa Elisabetta Ischia, nata a Trento il 04.01.1976, C.F. SCHLBT76A44L378M P.IVA 02279150227 residente a Trento Via Nazionale 170/a, al Titolo 1 capitolo (3131) Missione 12, Programma 7, Macroaggregato 3 del bilancio di previsione anno 2018;
6. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2018;
7. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
8. di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
9. di aver acquisito il CIG che risulta essere Z9F217FA6F ;

10.di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

11.di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,

ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199;

per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO - ASSISTENZIALE
dott.ssa Francesca Carneri

FC/LC

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.